

**Allegato A al Decreto n. 903 del 23 OTT 2012** pag. 1/2**MODALITÀ DI AMMISSIONE DIRETTA ALL'ESAME DI  
ABILITAZIONE PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE (L. 174/2005 art. 3, co. 1, lett. a).****Premessa**

La presente disciplina esplicita le modalità di accesso all'esame tecnico-pratico ai fini del conseguimento dell'attestato di abilitazione professionale per coloro che sono in possesso di un attestato di qualifica professionale e hanno maturato un anno di esperienza lavorativa qualificata presso un'impresa di acconciatura.

**Requisiti di ammissione diretta all'esame**

Per l'ammissione diretta all'esame di cui sopra è necessario trovarsi in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 174 del 17 agosto 2005 "Disciplina dell'attività di Acconciatore". La norma prevede che per esercitare l'attività di Acconciatore è necessario conseguire un'apposita abilitazione professionale. In particolare:

- art. 3, comma 1, lettera a):  
superamento di un esame tecnico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di qualificazione della durata di due anni, seguito *...omissis...* da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un'impresa di acconciatura, da effettuare nell'arco di due anni;
- art. 3, comma 3:  
il periodo di inserimento consiste in un periodo di attività lavorativa qualificata, svolta in qualità di titolare dell'impresa o socio partecipante al lavoro, dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore coordinato e continuativo, equivalente come mansioni o monte ore a quella prevista dalla contrattazione collettiva.

I requisiti di ammissione diretta all'esame di abilitazione sono quindi:

- a) attestato di qualifica professionale di Acconciatore;
- b) un anno di inserimento lavorativo qualificato<sup>1</sup> presso un'impresa di acconciatura da effettuare nell'arco di due anni.

Il possesso di entrambi i requisiti deve sussistere alla data di presentazione della domanda.

Nel caso di candidati cittadini stranieri, deve essere garantito, inoltre, il possesso dei requisiti di competenza linguistica disposti con DDR 437 del 14 luglio 2011. Anche questi ultimi devono essere posseduti alla data di presentazione alla domanda.

**Modalità di accesso**

Gli utenti interessati a sostenere l'esame di abilitazione<sup>2</sup> ed in possesso dei requisiti suddetti, devono presentare istanza direttamente agli Organismi di Formazione autorizzati alla gestione di interventi formativi di abilitazione. L'elenco degli OdF è reperibile sul sito regionale al link <http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/Abilitazioni.htm> Abilitazione di Acconciatore/accedi ai percorsi approvati.

L'istanza, da compilare su modello regionale di cui all'**Allegato B** al presente provvedimento, va trasmessa almeno 60 giorni prima dell'esame, al fine di consentire l'istruttoria relativa al possesso dei requisiti di

<sup>1</sup> Come precisato al comma 3, art. 3, L. 174/2005.

<sup>2</sup> Per i contenuti e le modalità di svolgimento dell'esame si fa riferimento alla DGR 1355 del 17/07/2012

<http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaEsami.htm> Documentazione specifica per settori/Acconciatura.

ammissibilità da parte dell'OdF L'istanza va inviata dal richiedente, per conoscenza anche alla competente struttura regionale<sup>3</sup>.

### **Competenze dell'Organismo di Formazione**

L'OdF che riceve istanza di ammissione diretta all'esame, provvede all'adempimento delle seguenti azioni:

1. effettua l'istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità, conservando la documentazione presso i propri uffici, a disposizione per eventuali controlli regionali;
2. comunica formalmente gli esiti dell'istruttoria al richiedente, trasmettendo una copia della comunicazione agli uffici regionali, per conoscenza;
3. comunica al richiedente, con un preavviso di almeno 15 giorni, la data di effettuazione dell'esame di abilitazione; una copia della comunicazione va trasmessa, per conoscenza, agli uffici regionali;
4. provvede all'inserimento del richiedente nella documentazione cartacea e nei sistemi gestionali regionali. In particolare, nell'applicativo "Monitoraggio Allievi Web", devono essere riportate le seguenti informazioni, nel questionario dell'allievo, da scegliere dal menù a tendina:
  - ANAGRAFICA – Stato e tipo allievo:  
*ISCRITTO (FUORI RENDICONTO/SOPRANUMERARIO)*
  - TITOLI DI STUDIO – Altri titoli posseduti:  
*QUALIFICA PROFESSIONALE DI PRIMO LIVELLO - 1 ANNO DI ESPERIENZA LAVORATIVA (ESAME DIRETTO ABILITAZIONE);*
5. elabora e consegna al richiedente l'Attestato di abilitazione a seguito della vidimazione regionale.

### **Note finali**

1. L'interessato è tenuto al versamento all'OdF, a copertura delle spese d'esame, di un contributo non superiore ad € 300,00 onnicomprensivi.
2. La mancata presentazione del candidato il giorno dell'esame nel luogo e orario di convocazione comporta l'inammissibilità all'esame.
3. Tutte le comunicazioni tra Organismo di Formazione e uffici regionali sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica<sup>4</sup>.
4. E' consentita l'iscrizione ad un secondo esame in caso di mancato superamento del primo a condizione che tra il primo ed il secondo esame siano intercorsi almeno 90 giorni.

---

<sup>3</sup> Preferibilmente via posta elettronica, in formato pdf, all'indirizzo: [formazione.riconoscimento@regione.veneto.it](mailto:formazione.riconoscimento@regione.veneto.it).

<sup>4</sup> Le eventuali note vanno trasmesse, in formato pdf, all'indirizzo: [formazione.riconoscimento@regione.veneto.it](mailto:formazione.riconoscimento@regione.veneto.it)